PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DEL D.LGS.N. 50/2016 E S.M.I., ART. 63, COMMA 2, LETTERA A) E S.M.I. PER L'AFFIDAMENTO IN APPALTO DEI SERVIZI DI TRASPORTO URBANO E TRASPORTO SCOLASTICO – PERIODO DAL 01/09/2022 AL 31/08/2023.

RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA E DICHIARAZIONE AI SENSI DELL'ART. 80 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 50/2016 E S.M.I. RESA DAL LEGALE RAPPRESENTANTE PER SÉ E PER GLI ALTRI SOGGETTI.

CIG 93665723BC

II/La sottoscritt		
nat a		ilil
nella qualità di	 	
dell'impresa		
(eventualmente) giusta procura s	peciale n°	
in data	del Not	taio
con sede legale nel Comune di _		Provincia
via/piazza		Stato
codice fiscale	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	partita I.V.A
telefono		fax
e-mail		_ pec
	CHIE	EDE
	di partecipare alla	a gara in oggetto
☐ A) Come impresa singola		
□ B) In qualità di impresa		
	□ mandante	□ capogruppo
del raggruppamento temporaneo	di imprese	
	☐ da costituire	□ costituito
□ C) In qualità di impresa	□ mandante	□ capogruppo
dell'aggregazione di imprese ade	erenti ai contratti di rete	e di cui all'art. 45, comma 2, lett. f), D.Lgs. n. 50/2016
s.m.i.		
	☐ da costituire	□ costituito
con i seguenti concorrenti (indica	re la denominazione e la	la sede legale di ciascun soggetto raggruppato):
1) impresa		
con sede legale nel Comune d	i	Provincia
via/piazza	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Stato
andina finanta		portito IVA

2) impresa			
con sede legale nel Comune di	Provincia		
via/piazza	Stato		
codice fiscale	partita I.V.A		
□ C) In qualità di impresa □ manda	nte □ capogruppo		
del consorzio ex art. 45, comma 2, lett. e) del D.Lg	gs. n. 50/2016 e s.m.i.		
□ da cos	tituire		
con le seguenti imprese (<u>indicare la denominazion</u>	e e la sede legale di tutti i consorziati o consorziandi):		
1) impresa			
con sede legale nel Comune di	Provincia		
via/piazza	, Stato,		
codice fiscale	partita I.V.A.		
2) impresa			
con sede legale nel Comune di	Provincia		
via/piazza	Stato,		
codice fiscale	partita I.V.A		
	ett. b, c ed e) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. nendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai reviste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di fal-		
ai sensi degli artt	DICHIARA . 46 e 47 del T.U. n. 445/2000		
che l'impresa è iscritta alla Camera di Comme per la specifica attività oggetto della gara (per le c nell'Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenti	ditte con sede in uno Stato straniero, indicare i dati d'iscrizione		
numero di iscrizione			
data di iscrizione			
durata della ditta / data termine			
codice attività (conforme ai valori dell'anagrafe forma giuridica (barrare la casella interessata)	e tributaria):		
☐ ditta individuale ☐ società in accomandita semplice ☐ società in accomandita per azioni ☐ altro (specificare)	☐ società in nome collettivo ☐ società per azioni ☐ società a responsabilità limitata		

		Cooperativa è iscritta nell'apposita sezione del registro prefettizio, con i seguenti one):		
	ovvero			
		ve, che il consorzio è iscritto nell'apposito Schedario generale della cooperazione pro e della Previdenza Sociale, con i seguenti estremi (<i>nr. e data di iscrizione</i>):		
	ovvero			
		e l'impresa è iscritta nel seguente registro professionale o commerciale corrispon- nenza:		
2.	di essere in possesso delle abilitazioni professionali specifiche richieste della normativa vigente pe l'esercizio dell'attività di trasporto di persone;			
3.	che il legale rappresentante	è (specificare carica ricoperta)		
4.	che, nell'esecuzione dei se	vizi oggetto della gara, il richiedente:		
	☐ intende ricorr	zare la propria organizzazione d'impresa; ere a subappalto nella misura del% del complesso dei servizi, relati- seguenti attività:		
1)	seguente ditta consorziata	art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.: di concorrere per la (indicare denominazione e sede legale dell'impresa):		
		Provincia		
		Stato,		
e c		ma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., tale impresa consorziata non partecipa alla forma.		
po:		nuta a pena di esclusione a compilare e sottoscrivere le dichiarazioni relative al i di cui al punto 8 lettera a) della lettera d'invito anche utilizzando il presente alle-		
6.	448/1991 e s.m.i. per l'acc	o dei requisiti di idoneità morale, finanziaria e professionale previsti dal D.M. n. esso alla professione di trasportatore su strada (o di quelli equivalenti) risultanti ta da Stato aderente alla U.E;		
7.	di accettare, senza condizione o riserva alcuna, le norme e disposizioni contenute nella lettera d'invito, ne progetto di gestione del servizio e nell'allegato Capitolato d'Oneri;			
8.	di aver preso esatta cogniz	ione della natura dell'intervento e di tutte le circostanze generali e particolari che		

9. di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto, nella formulazione dell'offerta, delle condizioni contrattuali e degli oneri correlati nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi oggetto della gara nonché di tutte le circostanze generali e speciali che possono incidere sulla determinazione dell'offerta e di ritenere l'offerta che si sta per presentare nel complesso remunerativa;

possono influire sulla sua esecuzione;

- di obbligarsi a impiegare automezzi appropriati ed omologati per i trasporti oggetto della gara ed attrezzature conformi alle vigenti norme di sicurezza;
- 11. di obbligarsi a garantire la continuità dei servizi oggetto della gara mediante la disponibilità (proprietà e/o possesso a qualunque titolo da parte del concorrente) di mezzi, aventi le caratteristiche necessarie per l'espletamento dei servizi stessi, da destinare alla sostituzione di quelli ordinariamente impiegati nel caso di loro rimessaggio per interventi di riparazione/ manutenzione;
- 12. di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) in vigore dal 25 maggio 2018, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa;
- 13. di impegnarsi ad assumere, a pena di nullità del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i. nonché ad adempiere tali obblighi nelle modalità, nei tempi e con le consequenze ivi previste;
- 14. di impegnarsi ad applicare a favore dei propri dipendenti ovvero dei soci lavoratori se società cooperativa, condizioni normative e trattamenti retributivi previdenziali ed assicurativi non inferiori a quelli previsti dai contratti collettivi;
- 15. di rispettare gli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- 16. di impegnarsi a verificare, prima dell'inizio dell'attività, i percorsi richiesti dal Comune per l'espletamento dei servizi;
- 17. di disporre le strutture logistiche, organizzative e funzionali nonché la consistenza patrimoniale richieste per l'assunzione dei servizi:
- 18. di accettare, fin dal momento di presentazione dell'offerta, l'affidamento anticipato dei servizi in oggetto nelle more della sottoscrizione del contratto;
- 19. che, ai sensi dell'art. 76, comma 5, del D.Lgs.n. 50/2016 e s.m.i., il recapito cui inviare qualsiasi comunicazione afferente la presente gara è il seguente:

denominazione:

via/piazza _	Stato
codice fisca	ale partita I.V.A
telefono	fax
e-mail	pec
	e che l'Ente appaltatore è autorizzato ad inviare le suddette comunicazioni anche al numero dax sopra indicato.
20. che, al fine	della presente gara, il referente è individuato nella persona di:
nominativo	o referente:
	ostale:
	efonico: fax:

E DICHIARA

ai sensi degli art. 46 e 47 del dpr 445/2000, ai fini della partecipazione alla presente procedura di affidamento, consapevole della responsabilità penale nel caso di affermazioni mendaci, nonché delle conseguenze amministrative di esclusione dalle gare di cui all'art. 80, comma 12, del D.Lgs.n. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni,

- in relazione alla propria posizione

е

- in relazione alla posizione dei seguenti soggetti già indicati nella presente richiesta di partecipazione alla gara

Nominativo	Data e luogo di nascita	Codice Fiscale	Qualifica	Residenza (indirizzo completo)

non sussiste alcuno dei motivi di esclusione dalla procedura di gara elencati dall'articolo 80 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. del quale riporta il testo integrale:

"Art. 80. (Motivi di esclusione)

- 1. Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:
- a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio:
- b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
- b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
- c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
- d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
- e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
- f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
- g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
- 2. Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza, con riferimento ai soggetti indicati al comma 3, di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia. Resta fermo altresì quanto previsto dall'articolo 34-bis, commi 6 e 7, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
- 3. L'esclusione di cui ai commi 1 e 2 va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del

direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

4. Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituisoco o gravi violazioni di revoca della condanna della condanna della dello Stato in cui sono stabiliti. Costituisoco o gravi violazioni di revoca della condana della condana della carica della condana della carica della carica della carica della carica della carica di condana della carica della carica nell'anno antecedente in quando il reato è stato de

- zioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso ha commesso gravi violazioni non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali. Per gravi violazioni non definitivamente accertate in materia contributiva e previdenziale s'intendono quelle di cui al quarto periodo. Costituiscono gravi violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale quelle stabilite da un apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e previo parere del Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente periodo, recante limiti e condizioni per l'operatività della causa di esclusione relativa a violazioni non definitivamente accertate che, in ogni caso, devono essere correlate al valore dell'appalto e comunque di importo non inferiore a 35.000 euro. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande.
- 5. Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, qualora:
- a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice;
- b) l'operatore economico sia stato sottoposto a liquidazione giudiziale o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o sia in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 95 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza adottato in attuazione della delega di cui all'articolo 1 della legge 19 ottobre 2017, n. 155 e dall'articolo 110;
- c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità;
- c-bis) l'operatore economico abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione:
- c-ter) l'operatore economico abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili; su tali circostanze la stazione appaltante motiva anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla gravità della stessa;
- c-quater) l'operatore economico abbia commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato;
- d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;

- e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non possa essere risolta con misure meno intrusive;
- f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81:
- f-bis) l'operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;
- f-ter) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;
- g) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
- h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
- i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero non autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;
- I) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 (norma abrogata dall'art. 7 del d.lgs. n. 21 del 2018; ora il riferimento è all'art. 416-bis.1 del codice penale n.d.r.), non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;
- m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.
- 6. Le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5.
- 7. Un operatore economico, che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.
- 8. Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui al comma 7 sono sufficienti, l'operatore economico non è escluso della procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico.
- 9. Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai commi 7 e 8 nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza
- 10. Se la sentenza penale di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, la durata della esclusione dalla procedura d'appalto o concessione è:
- a) perpetua, nei casi in cui alla condanna consegue di diritto la pena accessoria perpetua, ai sensi dell'articolo 317-bis, primo comma, primo periodo, del codice penale, salvo che la pena sia dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale;
- b) pari a sette anni nei casi previsti dall'articolo 317-bis, primo comma, secondo periodo, del codice penale, salvo che sia intervenuta riabilitazione;
- c) pari a cinque anni nei casi diversi da quelli di cui alle lettere a) e b), salvo che sia intervenuta riabilitazione.
- 10-bis. Nei casi di cui alle lettere b) e c) del comma 10, se la pena principale ha una durata inferiore, rispettivamente, a sette e cinque anni di reclusione, la durata della esclusione è pari alla durata della pena principale. Nei casi di cui al comma 5, la durata della esclusione è pari a tre anni, decorrenti dalla data di adozione del provvedimento amministrativo di esclusione ovvero, in caso di contestazione in giudizio, dalla data di passaggio in giudicato della sentenza. Nel tempo occorrente alla definizione del giudizio, la stazione appaltante deve tenere conto di tale fatto ai fini della propria valutazione circa la sussistenza del presupposto per escludere dalla partecipazione alla procedura l'operatore economico che l'abbia commesso.

- 11. Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a seguestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.
- 12. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.
- 13. Con linee guida l'ANAC, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, può precisare, al fine di garantire omogeneità di prassi da parte delle stazioni appaltanti, quali mezzi di prova considerare adeguati per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui al comma 5, lettera c), ovvero quali carenze nell'esecuzione di un procedente contratto di appalto siano significative ai fini del medesimo comma 5, lettera c).
- 14. Non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti per i quali ricorrano i motivi di esclusione previsti dal presente articolo."

Ovvero,

ai sensi de	ell'articolo 80, comma 3, del D.Lgs 50/2016 e	s.m.i.:
	direttore tecnico, se si tratta di società in tecnico, se si tratta di società in accomand cui sia stata conferita la legale rapprese membri degli organi con poteri di direz rappresentanza, di direzione o di controllo ovvero del socio di maggioranza in caso di se si tratta di altro tipo di società o conscovero misure interdittive. In ogni caso l' soggetti cessati dalla carica nell'anno an qualora l'impresa non dimostri che vi sia penalmente sanzionata; l'esclusione non stato depenalizzato ovvero quando è inter una pena accessoria perpetua, quando que	enico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore ita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione ntanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei ione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di o, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, i società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, orzio., sono state emesse le seguenti sentenze o decreti esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei tecedente la data di pubblicazione del bando di gara, stata completa ed effettiva dissociazione della condotta va disposta e il divieto non si applica quando il reato è rvenuta la riabilitazione ovvero, nei casi di condanna ad uesta è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, ro quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la ondanna medesima.
	(riportare nominativi e riferimenti)	
la Banca d sitivo/i e de il beneficio penalizzate	lati del Casellario giudiziale compreso l'indic ei benefici eventuali. Vanno altresì inseriti qu o della non menzione. Il dichiarante non è te	di riportare esattamente gli stessi così come risultanti dal- azione del/dei reato/i, della/e circostanza/e, del/dei dispo- ei provvedimenti di condanna per i quali sia stato previsto nuto ad indicare le condanne quando il reato è stato de- zione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto do- a medesima).
(L	uogo e Data)	(Timbro dell'Impresa e firma)
		,

DICHIARA INOLTRE

Di essere informato che, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., che i dati forniti e raccolti in occasione del presente procedimento saranno oggetto di trattamento da parte del Comune di Darfo Boario Terme esclusivamente per le finalità connesse alla gara, nonché per l'eventuale stipula e gestione del contratto e saranno conservati negli archivi dell'Amministrazione Comunale.

(Timbro dell'Impresa e firma)	

NOTE:

- 1) Il presente Modello "A1" va inserito nella BUSTA N. 1 riportante sull'esterno la dicitura "DOCUMENTI AMMINISTRATIVI DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI TRASPORTO URBANO E TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO DAL 01/09/2022 AL 31/08/2023", sottoscritto con firma leggibile e per esteso dal titolare o dal legale rappresentante o da suo procuratore; nel caso in cui l'offerta venga firmata dal procuratore dovrà essere allegato l'atto di procura.
- 2) In caso di RTI o consorzio ordinario costituiti/non costituiti, il presente Modello "A1" deve essere compilato e sottoscritto da ciascuna delle imprese facenti parte del raggruppamento o consorzio.
- 3) Il presente Modello "A1" deve essere firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e norme collegate che sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Nel caso di sottoscrizione da parte di un procuratore deve essere allegata l'originale o la copia conforme della procura.